

Repertorio n. 12.137

Raccolta n. 5.372

**JACOPO SODI**  
NOTAIO**VERBALE DI ASSEMBLEA**della società "**ABOCA S.p.A. Società Agricola**"**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di agosto

**(24 agosto 2018)**

In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio, alle ore 16,15 (sedici virgola quindici).

A richiesta della società "**ABOCA S.p.A. Società Agricola**" con sede in Sansepolcro, Frazione Aboca n. 20, iscritta al registro delle imprese di Arezzo con il codice fiscale e il numero di iscrizione 01704430519, avente capitale sociale di Euro 16.921.084,00 (sedicimilioninovecentoventunomilaottantaquattro e zero centesimi) interamente versato.

Io Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta società.

In base all'art. 15 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea e si costituisce

- **Mercati Valentino**, nato a Sansepolcro il 23 agosto 1939, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della società, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo.**Constatazioni preliminari del Presidente**

Il Presidente constata:

\* che **la presente assemblea è stata regolarmente convocata** mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, nei modi e termini previsti dallo Statuto, in data 4 agosto 2018;\* che la stessa **si tiene in prima convocazione**;\* che sono **interventuti numero 5 (cinque) soci titolari complessivamente di numero 16.873.186** (sedicimilionioctocentotrentatremilacentottantasei) rappresentanti il **99,71%** (novantanove virgola settantuno per cento) circa del capitale sociale e precisamente:

- se medesimo, titolare di numero 37.839 (trentasettemilaottocentotrentanove) azioni di nominali Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna e quindi del valore nominale complessivo di Euro 37.839,00 (trentasettemilaottocentotrentanove e zero centesimi), pari allo 0,22% (zero virgola ventidue per cento) circa del capitale sociale, presente personalmente;

- **Del Bene Rosetta**, titolare di numero 37.839 (trentasettemilaottocentotrentanove) azioni di nominali Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna e quindi del valore nominale complessivo di Euro 37.839,00 (trentasettemilaottocentotrentanove e zero centesimi), pari allo 0,22% (zero virgola ventidue per cento) circa del capitale sociale, in audiocollegamento;- **Mercati Massimo**, titolare di numero 10.059 (diecimilacinquantanove) azioni di nominali Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna e quindi del valore nominale complessivo di Euro 10.059,00 (diecimilacinquantanove e zero centesimi), pari allo 0,06% (zero virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale, presente personalmente;- **Mercati Valentina**, titolare di numero 10.059 (diecimilacinquantanove) azioni di nominali Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna e quindi del va-

lore nominale complessivo di Euro 10.059,00 (diecimilacinquantanove e zero centesimi), pari allo 0,06% (zero virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale, in audiocollegamento;

- "Aboca di Mercati Valentino & C. Società Semplice", titolare di numero 16.777.390 (sedicimilionisettecentosettantasettemilatrecentonovanta) azioni di nominali Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna e quindi del valore nominale complessivo di Euro 16.777.390,00 (sedicimilionisettecentosettantasettemilatrecentonovanta e zero centesimi), pari al 99,15% (novantanove virgola quindici per cento) (zero virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale, in persona del suo legale rappresentante Mercati Valentino;

\* che i predetti soci risultano legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;

\* che, dell'Organo Amministrativo, sono presenti se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mercati Massimo, Cappellini Gabriele, consiglieri, tutti presenti fisicamente, nonché i consiglieri Del Bene Rosetta, Mercati Valentina e Boschetto Benito in audiocollegamento;

\* che, del Collegio Sindacale, sono presenti i Sindaci Vignaroli Luigi e Rossi Antonio, ed è assente giustificato il Presidente La Terza Giovanni.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea a norma di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di adozione di un nuovo statuto societario, comprendente tra l'altro: a) passaggio a società "benefit" e conseguenti previsioni statutarie; b) revisione della disciplina del trasferimento delle partecipazioni; c) eliminazione del voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale; d) eliminazione del voto per corrispondenza.

I soci intervenuti dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti in discussione e nessuno si oppone alla loro trattazione.

#### Svolgimento dell'assemblea

Prende la parola il Presidente, il quale espone anzitutto all'assemblea i motivi che rendono opportuno adottare un nuovo statuto, consistenti essenzialmente nel suo aggiornamento, nel suo adeguamento alle mutate esigenze operative della società e nell'adozione delle regole sulla società benefit.

Il Presidente prosegue illustrando brevemente le novità, che verranno apportate, dando atto che il nuovo testo dello statuto, composto da numero 35 (trentacinque) articoli, lascerà invariati il tipo sociale, la sede legale e la durata, ma conterrà una pressoché integrale riscrittura, contenente tra l'altro:

1) il passaggio della società a società "benefit", con conseguente modifica dell'oggetto sociale e con l'introduzione di un apposito articolo riportante disposizioni specifiche sulla disciplina della società "benefit";

2) la revisione della disciplina della circolazione delle azioni, mediante:

i) la previsione della libera trasferibilità delle medesime per alcuni limitati casi;

ii) la modifica e la riformulazione del diritto di prelazione dei soci;

iii) la previsione del diritto di gradimento, anche mero, da esprimersi da parte dell'organo amministrativo;

3) l'esclusione dell'operatività del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine e b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

4) l'eliminazione del voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale;

5) l'eliminazione della possibilità per i soci di esprimere il voto in assemblea per corrispondenza.

Su proposta del socio Mercati Massimo, il Presidente viene quindi esonerato da tutti i presenti dal dare lettura integrale del nuovo testo dello statuto, essendo stato messo a loro disposizione prima della presente assemblea.

Il Presidente conclude la trattazione precisando che:

- molte delle modifiche proposte, qualora approvate, legittimeranno l'esercizio del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla loro approvazione;

- si è pertanto provveduto, a cura dell'organo amministrativo, nella riunione del 7 agosto 2018, sentito il parere di Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, alla predisposizione della determinazione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 2437 *ter c.c.*;

- detto valore è stato determinato in Euro 6,0345 (sei euro virgola zerotrecentoquarantacinque centesimi) per ciascuna azione;

- la relativa documentazione è stata messa a disposizione dei soci, mediante deposito presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la presente assemblea.

Prende quindi la parola il Sindaco Effettivo dottor Antonio Rossi il quale, a nome dell'intero organo cui appartiene, dichiara che nulla osta all'adozione della delibera proposta e conferma:

- il parere positivo dell'organo alle predette modifiche;

- che sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 2437 *ter c.c.*;

- il parere favorevole dell'organo di controllo alla determinazione del valore delle azioni effettuata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437 *ter c.c.*.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente pone in votazione le delibere.

#### **Deliberazione**

L'assemblea, accogliendo le proposte sopra illustrate, ad unanimità di voti espressi in forma palese, e confermati singolarmente dai soci collegati in audiocollegamento,

#### **delibera**

1) di approvare l'adozione di un nuovo statuto sociale, che contempla anche il passaggio a società *benefit*, nel testo di trentacinque articoli contenente le modifiche illustrate dal Presidente, nel quale rimarranno invariati il tipo sociale, la sede legale e la durata.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la delibera di cui sopra e consegna a me Notaio il nuovo testo dello Statuto Sociale, riportante le modifiche oggetto dell'odierna delibera, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

#### **Chiusura dell'assemblea**

Infine gli intervenuti all'assemblea delegano il Presidente ad apportare alla delibera come innanzi adottata ed all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dal Registro Imprese in

sede di iscrizione.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara **sciolta la presente assemblea essendo le ore 16,30** (sedici virgola trenta).

Il componente esonera me Notaio dalla lettura dell'allegato, che dichiara di ben conoscere.

**Le spese del presente atto sono a carico della società.**

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano, su sette pagine sin qui di due fogli di carta uso bollo, è stato da me letto al componente che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo, giudicandolo conforme alle operazioni svoltesi ed a verità, e lo sottoscrive alle ore 16,40 (sedici virgola quaranta).

F.to Mercati Valentino

F.to Jacopo Sodi Notaio

**ALLEGATO "A" al Repertorio n. 12.137 Raccolta n. 5.372**

**STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO**

Articolo 1

La società è denominata "**ABOCA S.p.A. Società Agricola**".

Articolo 2

La società ha **sede legale in Comune di Sansepolcro (Arezzo)** e una sede **secondaria in Parigi (Francia)**, agli indirizzi che risulteranno al Registro Imprese competente.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

**In qualità di società *benefit*, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.**

La società ha per oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c. e ex d.lgs. 18-5-2001 n. 228 art. 1.

In particolare svolge le seguenti attività:

- la coltivazione del fondo;
- la silvicoltura;
- l'allevamento del bestiame;
- l'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Più precisamente potrà effettuare:

a) la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche, la trasformazione di prodotti agricoli, erbe medicinali e aromatiche al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, farmaceutici, liquori, estratti, oli essenziali, aromi e profumi, dispositivi medici, integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali, alimenti, prodotti cosmetici, prodotti per l'igiene personale, prodotti veterinari ed in genere prodotti per conservare e/o ripristinare fisiologicamente la salute dell'uomo, degli animali, delle piante, come pure ogni altro prodotto, sottoprodotto o semilavorato affine o simile, che possa essere ottenuto da sostanze naturali, sia in proprio che per conto terzi, da destinare alla vendita in Italia e all'estero;

b) l'attività di ricerca scientifica nel campo agricolo, in quello tecnologico, nel settore della biologia dei sistemi, in quello bioinformatico ed in quello delle scienze statistiche e *biotech*, e comunque in ogni settore in cui si possa svolgere la conoscenza per uno sviluppo conservativo dell'attuale sistema vivente;

c) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo;

d) l'attività didattica, ricreativa e culturale rivolta sia a qualsiasi professionista del settore che agli utenti finali. L'attività didattica e promozionale dell'azienda, della sua missione e dei prodotti aziendali potrà essere eserci-

**JACOPO SODI**  
NOTAIO

tata mediante l'organizzazione di corsi e seminari, sia con incontri diretti, presso le proprie sedi o in sedi altrui, sia attraverso strumenti digitali, che tramite prodotti editoriali e culturali, ivi compreso l'allestimento di mostre, esibizioni e musei e ogni altro mezzo come quelli audiovisivi. Per questo scopo, potrà avvalersi di mezzi ricettivi, nonché di strutture specializzate apposite. — e) l'attività distributiva attraverso l'organizzazione di reti distributive, sia dirette che indirette, anche con contratti di affiliazione commerciale o similari. Potrà organizzare reti di succursali, filiali di distribuzione o qualsiasi altra organizzazione si rendesse necessaria quale la vendita e-commerce.

La Società persegue inoltre le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- la promozione della salute e del benessere delle persone basati sulla comprensione e la valorizzazione della stretta relazione tra uomo e natura;
- la costante attività di ricerca e sviluppo di complessi molecolari naturali e scientificamente evoluti, ottenuti attraverso processi produttivi tecnologicamente avanzati, per migliorare la vita delle persone con prodotti efficaci e sicuri;
- la creazione di nuovi modelli di filiera basati sul coinvolgimento attivo dei nostri partner e sulla condivisione dei nostri valori, dalla produzione alla distribuzione, fino al consumatore finale;
- la diffusione di pratiche rispettose e migliorative dell'ambiente ed in particolare dell'agricoltura biologica come sistema di coltivazione fondato sul rispetto delle risorse naturali, della biodiversità e della vitalità dei suoli;
- l'orientamento concreto allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità nelle quali opera, sia a livello nazionale che locale, con iniziative di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e del bene comune;
- la creazione di un ambiente di lavoro positivo, volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, per sviluppare il potenziale di ogni persona e fare crescere costantemente l'orgoglio e la soddisfazione di lavorare con l'azienda.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 e dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

La società potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di legge.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Il socio è tenuto a fornire alla società il proprio indirizzo nonché un indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata.

#### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI**

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 16.921.084,00 (sedici milioni novecento ventuno mila ottantaquattro Euro) ed è diviso in azioni ordinarie del valore nominale

di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono nominative ed indivisibili.

#### Articolo 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato, nelle forme di legge, con deliberazione dell'assemblea dei soci, e le azioni emittende dovranno essere offerte in opzione ai soci, in proporzione delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, salvi i casi previsti dalla legge.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissioni di azioni speciali, aventi diritti diversi dalle preesistenti azioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2349 c.c..

I conferimenti potranno essere effettuati in denaro, in natura e di crediti.

#### Articolo 8

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### Articolo 9

La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili.

#### Articolo 10

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto.

#### Articolo 11

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

### TRASFERIMENTO AZIONI

#### Articolo 12

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Le azioni per atto tra vivi sono liberamente trasferibili, e quindi non soggette né alla disciplina della prelazione né a quella del gradimento, a discendenti in linea retta entro il primo grado purché, ove siano coniugati in regime di comunione legale dei beni, il trasferimento non produca effetti anche a favore del coniuge.

#### **Prelazione**

In tutti gli altri casi di trasferimento delle azioni ai soci spetta in primo luogo il diritto di prelazione.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata a/r all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a/r consegnata alle poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ri-

cevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo. La mancata dichiarazione di esercizio della prelazione nei termini previsti al periodo precedente deve intendersi come rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata a/r da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti; oppure entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di revoca di cui in appresso.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. A carico dei soci acquirenti, in proporzione alle azioni acquistate, saranno anche i costi del trasferimento.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dei moltiplicatori, se disponibili, utilizzati in transazioni similari, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni

societarie. L'arbitratore dovrà altresì avere riguardo al numero di azioni, e/o warrants e/o diritti di opzione o di obbligazioni convertibili offerti in vendita, ed attribuire, in conformità ai normali criteri di mercato, un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale, ed un decremento valutativo in caso di cessione, anche congiunta, di pacchetti di minoranza.

La determinazione verrà comunicata ai soci interessati ed all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'incarico. Il costo della perizia sarà a carico: del socio che aveva manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione e ritenuto il prezzo eccessivo, ove la determinazione dell'arbitratore sia superiore del 20% (venti per cento) a tale importo; a giusta metà, tra socio offerente e socio che aveva manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione e ritenuto il prezzo eccessivo, ove la determinazione dell'arbitratore sia in un range compreso tra il 20% superiore od inferiore a tale importo; del socio che aveva manifestato l'intenzione di vendere, ove la determinazione dell'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) a tale importo.

Il proponente ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo con raccomandata a/r consegnata alle poste entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione a pena di decadenza dalla facoltà di revoca. Analoga facoltà, da esercitarsi con le stesse modalità e termini, è concessa ai soci che hanno manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, scatta la disciplina in merito al gradimento di cui oltre.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni ed in caso di costituzione di pegno.

#### **Gradimento**

Qualora il socio offerente risulti libero di trasferire le azioni all'esito della disciplina sopra prevista in merito alla prelazione, il trasferimento medesimo, per atto tra vivi, delle azioni, ovvero della nuda proprietà o della costituzione del diritto di usufrutto, non produrrà effetti nei confronti della società, se non previo motivato gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intende trasferire azioni o diritti di opzione su azioni, ovvero trasferire la nuda proprietà o costituire l'usufrutto, dovrà darne preventiva comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando nel caso di trasferimento dei dritti di opzione/azioni offerte in vendita, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni negoziali ed economiche, nonché indicando ogni ulteriore informazione inerente la sussistenza a carico del potenziale acquirente di eventuali situazioni di conflitto di interesse o di discredito per la società.

Il gradimento potrà essere negato dall'organo amministrativo, in modo adeguatamente motivato, nel caso in cui il potenziale acquirente delle azioni o

dei diritti di opzione:

- sia costituito da una società fiduciaria;
- sia una persona giuridica soggetta a procedure concorsuali o in stato di liquidazione;
- sia una persona fisica condannata a fronte di sentenze passate in giudizio o soggetta a interdizione, anche momentanea, dai pubblici uffici;
- sia un soggetto che si trova o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, anche per mezzo dei propri amministratori, in posizione di concorrenza o di conflitto con la società ovvero con sue società controllate o collegate;
- sia un soggetto classificabile come banca, fondo di *private equity*, S.P.A.C., investitore istituzionale - fondo pensione, fondo di investimento o simili - o in genere regolato dalle previsioni del D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58, e del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

L'organo amministrativo potrà altresì negare il gradimento anche in mancanza dei presupposti sopra indicati, ma in tal caso, ai sensi dell'art. 2355 *bis* c.c., dovrà alternativamente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta:

- i) indicare quali tra gli altri soci siano disponibili ad acquistare le azioni alle medesime condizioni offerte dal potenziale acquirente; ove più soci si dichiarino disponibili le azioni spetteranno loro in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta;
- ii) indicare un diverso soggetto acquirente, disponibile ad acquistare le azioni alle medesime condizioni offerte dal potenziale originario acquirente;
- iii) indicare la società quale acquirente, nel rispetto delle previsioni di legge circa l'acquisto di azioni proprie;
- iv) comunicare al socio che è in sua facoltà di recedere dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di mancato gradimento, nei modi, termini ed ai valori di legge.

La mancata pronuncia dell'organo amministrativo in ordine al gradimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, sarà equivalente all'espresso assenso al trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione.

La disciplina in materia di gradimento non si applica in caso di trasferimento di azioni a favore di soggetti già soci ed a favore dei soggetti per i quali è stata sancita, all'inizio di questo articolo, la libera trasferibilità delle azioni.

#### **Disposizioni comuni**

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione, *warrant* o obbligazioni convertibili. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni, diritti di opzione, *warrant* e obbligazioni convertibili". Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, donazione, nonché fusione, scissione ed assegnazione in sede di liquidazione ad opera delle società socie. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come sopra meglio specificato.

All'esito delle procedure previste, il socio sarà libero di trasferire tutte le azio-

ni all'acquirente indicato nella comunicazione, alle condizioni ivi previste, entro 30 (trenta) giorni. Ove non perfezioni il trasferimento entro tale data, il socio dovrà versare nelle casse sociali, a titolo di penale, un somma pari al 10% (dieci per cento) del prezzo indicato nell'offerta.

### **RECESSO**

#### Articolo 13

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti le materie previste dall'articolo 2437, comma 1, c.c. e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità di esercizio del recesso, nonché le modalità di liquidazione della partecipazione sono regolate dagli articoli 2437 *bis* e seguenti c.c.. Nell'effettuare la determinazione della valutazione della partecipazione gli amministratori dovranno tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dei normali criteri di valutazione delle transazioni di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

### **UNICO SOCIO - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO**

#### Articolo 14

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona, muta la persona dell'unico socio o si ricostituisce la pluralità dei soci, si applicano le previsioni di cui all'articolo 2362 c.c..

#### Articolo 15

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma secondo c.c..

### **ASSEMBLEA**

#### Articolo 16

**L'assemblea ordinaria delibera sulle materie** ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato la revisione legale dei conti;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

#### Articolo 17

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: \_\_\_\_\_

- a) le modifiche dello statuto; \_\_\_\_\_
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; \_\_\_\_\_
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto; \_\_\_\_\_
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 9 del presente statuto. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ Articolo 18 \_\_\_\_\_

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. \_\_\_\_\_

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di uno stato membro della Unione Europea. \_\_\_\_\_

L'avviso di convocazione deve indicare: \_\_\_\_\_

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; \_\_\_\_\_
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; \_\_\_\_\_
- le materie all'ordine del giorno; \_\_\_\_\_
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. \_\_\_\_\_

L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci con lettera raccomandata a/r o con altri mezzi (ad esempio PEC e posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. \_\_\_\_\_

Ove la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio si applicano le previsioni di legge e quale quotidiano per pubblicare l'avviso si indica Il Sole 24ore. \_\_\_\_\_

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. \_\_\_\_\_

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e, comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ Articolo 19 \_\_\_\_\_

L'assemblea ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano con le maggioranze previste dalla legge. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ Articolo 20 \_\_\_\_\_

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale 3 (tre) giorni \_\_\_\_\_

prima dell'assemblea; le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### Articolo 21

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. Si applicano le norme di legge in materia.

#### Articolo 22

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato.

Devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 23

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

## AMMINISTRAZIONE

### Articolo 24

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

### Articolo 25

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

### Articolo 26

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina, e comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

### Articolo 27

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed uno o più vice-presidenti, che sostituiscano il presidente in casi di assenza o impedimento.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### Articolo 28

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, od ad un comitato esecutivo determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

#### Articolo 29

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

A parità di voti prevale quello dato dal Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale, verbale che sarà sottoscritto da entrambi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### Articolo 30

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico, al presidente del consiglio di

amministrazione e agli amministratori delegati o ai vice-presidenti, se nominati e nei limiti della delega loro concessa.

#### Articolo 31

L'Assemblea potrà stabilire un compenso annuo a favore degli amministratori, ai quali spetta in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea potrà determinare detto compenso in misura fissa, mediante partecipazione agli utili, ovvero parte in misura fissa e parte mediante partecipazione agli utili e fisserà i termini e le modalità per la sua corresponsione. Oltre al suddetto compenso, l'Assemblea potrà deliberare la misura delle eventuali indennità per la cessazione del rapporto derivante dall'ufficio di amministratore, accantonabili annualmente.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **CONTROLLO**

#### Articolo 32

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, ove per quest'ultima non sia deciso diversamente dall'assemblea ordinaria: in tal caso la revisione legale dei conti è effettuata da un revisore legale o una società di revisione, nominati e funzionanti ai sensi di legge ed aventi i requisiti previsti dalla legge.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Nei casi di legge, la revisione legale dei conti spetterà rispettivamente ad un revisore legale o ad una società di revisione, nominati e funzionanti ai sensi di legge ed aventi i requisiti previsti dalla legge.

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### Articolo 33

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. \_\_\_\_\_  
 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. \_\_\_\_\_

### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### Articolo 34

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. \_\_\_\_\_  
 L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando: \_\_\_\_\_  
 a) il numero dei liquidatori; \_\_\_\_\_  
 b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; \_\_\_\_\_  
 c) a chi spetta la rappresentanza della società; \_\_\_\_\_  
 d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; \_\_\_\_\_  
 e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. \_\_\_\_\_

### **DISPOSIZIONI SULLA SOCIETÀ BENEFIT**

#### Articolo 35

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di miglioramento rivolto al beneficio comune di cui all'art. 3 del presente Statuto. \_\_\_\_\_

Tale soggetto avrà il compito di individuare le aree di intervento e progettare le relative iniziative, mentre il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel piano di miglioramento, la predisposizione del piano di miglioramento per aumentare i risultati delle attività rivolte al beneficio comune, il coordinamento di tali attività, saranno demandati al Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_  
 La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che si dovesse ritenere utile ai fini della più ampia trasparenza e responsabilità sociale. \_\_\_\_\_

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterni individuati dal Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

F.to Mercati Valentino \_\_\_\_\_

F.to Jacopo Sodi Notaio \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Dottor JACOPO SODI notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Registrato a FIRENZE il giorno 28 agosto 2018 al n. 26973 serie 1T, Euro 200,00

Si rilascia la presente copia per uso Registro delle Imprese.

Bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Firenze, 28 agosto 2018.